


REGOLAMENTO COMUNALE



SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE	4
ART. 2 PRINCIPI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI	4
ART. 3 COMPITI DEL COMUNE	4
ART. 4 DEFINIZIONI	4
ART. 5 OBBLIGHI DEI DETENTORI DI RIFIUTI	5
ART. 6 ECCEZIONI E MODALITÀ PARTICOLARI DI CONSEGNA	5
ART. 7 DIVIETI	5
TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA	6
ART. 8 RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	6
ART. 9 UTENTI AUTORIZZATI	6
ART. 10 IMBALLAGGI, CONTENITORI ED ESPOSIZIONE	6
ART. 11 RIFIUTI ESCLUSI DALLA RACCOLTA	7
ART. 12 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ESCLUSI DAL SERVIZIO DI RACCOLTA	7
ART. 13 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	8
TITOLO III – FINANZIAMENTO	8
ART. 14 PRINCIPIO	8
ART. 15 TASSA BASE	8
ART. 16 TASSA SUL QUANTITATIVO	9
ART. 17 ALTRE TASSE CAUSALI	10
ART. 18 ESIGIBILITÀ	10
TITOLO IV – NORME FINALI	10
ART. 19 ATTUAZIONE E MISURE D’ESECUZIONE	10
ART. 20 RIMEDI GIURIDICI	11
ART. 21 CONTRAVVENZIONI	11
ART. 22 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE	11



Richiamate:

le basi legali federali

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Aiuto all'esecuzione relativo al Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani del dicembre 2018 dell'UFAM.

le basi legali cantonali

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAMB);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 30 giugno 2021 (ROPSR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP);
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 e del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 27 novembre 2018;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

¹ Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Monteceneri nonché il relativo finanziamento.

² Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

¹ La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

² Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 3 Compiti del Comune

¹ Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.

² In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le Associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (es: mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne "anti-littering").

Art. 4 Definizioni

¹ Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:

- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

² I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

³ Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).



Art. 5 **Obblighi dei detentori di rifiuti**

¹ I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.

² Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

³ I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite Ordinanza.

⁴ I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁵ I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁶ Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'Autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 6 **Eccezioni e modalità particolari di consegna**

¹ In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.

² Chiunque crei disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche e della manutenzione dei giardini, può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

³ La consegna di grossi quantitativi deve essere preventivamente autorizzata dal Municipio ed è assoggettata al pagamento di una tassa supplementare secondo quanto stabilito dall'art. 17.

⁴ Eccezionalmente e in casi debitamente motivati, il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 7 **Divieti**

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;



- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e organismi alloctoni, da smaltire ai sensi dell'OEDA.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani

¹ Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante Ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:

- per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
- le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.

² La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

³ In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.

⁴ Per progetti di costruzione di 8 o più appartamenti o nei casi in cui il Piano Regolatore richieda Piani di quartiere, il Municipio può imporre punti di raccolta su terreno privato. Il Municipio emana le necessarie disposizioni nella procedura per la licenza edilizia e del Piano di quartiere.

⁵ In caso di edifici e impianti esistenti, qualora manchino o siano insufficienti i posti di raccolta, il Municipio può imporre – sentiti il o i proprietari interessati – la sistemazione di nuovi punti di raccolta su terreno privato, se questo risulta necessario nell'interesse pubblico.

⁶ Con l'accordo del proprietario, il Municipio può autorizzare l'uso da parte di terzi di punti di raccolta privati esistenti. In questi casi il Municipio riconosce al proprietario un indennizzo adeguato e decide sulla ripartizione dello stesso tra il Comune e il o i privati interessati.

Art. 9 Utenti autorizzati

¹ Riservati eventuali accordi con altri Comuni o Enti, nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.

² I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Art. 10 Imballaggi, contenitori ed esposizione

¹ I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.

² Il Municipio stabilisce, tramite Ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.



³ I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti di raccolta.

Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta

¹ Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
- b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti di depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

² I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani, ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.

³ In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

¹ I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

² Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'Autorità competente.

³ Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.



Art. 13 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

TITOLO III – FINANZIAMENTO

Art. 14 Principio

¹ Il Municipio stabilisce mediante Ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

² Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tassa sul quantitativo (art. 16) e altre tasse causali (art. 17).

³ Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

⁴ Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 15 Tassa base

¹ La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale;
- b) di informazione e sensibilizzazione;
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
- d) di investimento;
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

² Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

³ Mediante Ordinanza, il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

Categorie	Minimo (CHF)	Massimo (CHF)
a Economie domestiche con una sola persona	50.00	160.00
b Economie domestiche da più persone o residenze secondarie	100.00	250.00
c Chioschi, uffici pubblici e privati, studi professionali (medici, progettazione, ecc.), banche, magazzini e attività artigianali con una produzione di rifiuti	100.00	310.00



limitata, saloni da parrucchiera aventi una superficie < di 100 m ²		
d Chioschi, uffici pubblici e privati, studi professionali (medici, progettazione, ecc.), banche, magazzini e attività artigianali con una produzione di rifiuti limitata, saloni da parrucchiera aventi una superficie > di 100 m ²	200.00	400.00
e Negozi, esercizi pubblici con o senza alloggi (ristoranti, pizzerie, bar, pensioni, garni, ecc.), stazioni di servizio carburante con o senza bar, e aziende (industrie, imprese, costruzioni, artigianato, garages, carrozzerie, laboratori, depositi, commerci in genere), farmacie e altri servizi	200.00	600.00
f Aziende agricole	200.00	400.00
g Casi particolari (Scuola Media, Ente Pci Cantonale, Campeggio e area camper)	300.00	600.00

⁴ Il Municipio può stabilire mediante Ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere l'esenzione o la riduzione della tassa base.

⁵ La tassa base per le residenze secondarie non viene prelevata per le case occupate esclusivamente da persone domiciliate nel Comune, già assoggettate alla tassa base in applicazione delle categorie da a) a b) e che utilizzano l'immobile quale residenza secondaria per sé e per il proprio nucleo familiare. In caso di locazione a terzi la stessa è dovuta dal proprietario. Il proprietario è tenuto a notificare ogni cambiamento alla Cancelleria comunale.

⁶ Per le categorie da c) a e) la tassa base è aumentata fino a un massimo del 30% (proporzionale alla parte dei consumi non coperta dalla tassa annuale) ai titolari e/o alle aziende non domiciliate nel Comune, a condizione del conseguimento dell'obiettivo dell'art. 14 cpv. 3.

⁷ La tassa per la categoria f) (aziende agricole) è dovuta in aggiunta alla tassa per l'economia domestica.

Art. 16 Tassa sul quantitativo

¹ La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

² Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.

³ Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo mediante Ordinanza entro i limiti stabiliti dal Cantone.

⁴ Non è previsto il rimborso dei sacchi non utilizzati.



⁵ Per gli stabili pubblici e i cestini pubblici il Municipio acquista i sacchi ufficiali allo stesso prezzo fissato in applicazione del cpv. 1.

⁶ Il Municipio può stabilire mediante Ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere periodicamente la fornitura gratuita di un adeguato numero di sacchi.

⁷ Nel caso di utenti pubblici o privati con quantitativi di rifiuti superiori alla media, il Municipio può, in alternativa, prelevare una tassa in base al quantitativo consegnato (peso). La tassa corrisponde alla tariffa corrisposta all'Azienda Cantonale dei Rifiuti, IVA inclusa, per la consegna dei rifiuti dell'anno di riferimento. Riservata la percezione della tassa base prevista all'art. 15 cpv. 3 lett. o.c. del Regolamento.

Art. 17 Altre tasse causali

¹ Per la consegna di grossi quantitativi di rifiuti vegetali da parte di giardinieri o ditte attive nel ramo, preventivamente autorizzati dal Municipio in base all'art. 6 cpv. 3 del Regolamento, è prelevata una tassa tra CHF 20.00 e CHF 50.00 per m³ e per ogni m³ supplementare.

² Alle ditte e ai privati cittadini che consegnano quantitativi di rifiuti superiori a un m³ (ingombranti, ferro, legname e rifiuti vegetali), è prelevata una tassa tra CHF 20.00 e CHF 50.00 a partire da un m³ e per ogni m³ supplementare.

³ Le medesime disposizioni sono valide anche per la consegna di rifiuti presso l'impresa di smaltimento autorizzata definita dal Comune. Gli operai comunali incaricati riscuoteranno direttamente sul posto la tassa.

⁴ Al momento della consegna della chiave o tessera per l'accesso agli eco-centri è prelevata una tassa di deposito tra CHF 20.00 e CHF 50.00. Il deposito è restituito al momento della riconsegna della chiave o della tessera.

⁵ Tali tasse sono fissate mediante Ordinanza e prelevate secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 18 Esigibilità

¹ La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.

² In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

³ Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 19 Attuazione e misure d'esecuzione

¹ Il Municipio attua il presente Regolamento. Esso emana le necessarie Ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la



produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

² Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

³ Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

⁴ Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti e ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

⁵ Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle Leggi e dei Regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 20 Rimedi giuridici

¹ Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

² Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente Regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 21 Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC il Municipio punisce con la multa sino a CHF 10'000.00 le infrazioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

Art. 22 Entrata in vigore e abrogazione

¹ Il presente Regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2021, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

² Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti dell'11 giugno 2014.

Adottato dal Municipio il 25 maggio 2021

Approvato dal Consiglio comunale il 30 giugno 2021

Approvato dalla Sezione Enti Locali il 27 ottobre 2021

Monteceneri, 3 dicembre 2021